## PRESIDENZA TRIBUNALE CATANIA

3 1 MAR. 2023

PROT. N. 1046 23 1



## TRIBUNALE DI CATANIA

Oggetto: prime indicazioni operative per la formazione dell'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli artt. 534 bis e 591 bis c.p.c., quale previsto dal testo novellato dell'art. 179 ter disp. attuazione al Codice di procedura civile.

Il delegato dal Presidente del Tribunale;

viste le disposizioni contenute nell'art. 179 ter disp. attuazione al Codice di procedura civile, quale novellato dal Decreto Legislativo 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia) che prevedono la formazione di un elenco dei professionisti tenuto dal Presidente del Tribunale e formato da un Comitato "...presieduto da lui o da un suo delegato e composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine, a cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'elenco. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale".

rilevato che – con decreto del giorno 1.3.2023 - lo scrivente è stato delegato a presiedere il detto Comitato mentre – con decreto del 30.3.2023 – sono stati designati quali componenti titolari:

la dott.ssa Nelly Gaia Mangiameli, magistrato addetto alle esecuzioni immobiliari,

l'avvocato Luigi Ferlito, designato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania,

il notaio dott. Giovanni Vacirca, designato dal Consiglio Notarile dei distretti di Catania e Caltagirone;

il dott. Andrea Aiello, designato dal Consiglio dell'Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania,

disponendosi che le funzioni di segretario siano esercitate dal cancelliere sig.ra Irene Chiesa, in servizio presso la VI Sezione civile;

rilevato che con il medesimo decreto sono stati designati quali supplenti, nel caso di impedimento dei titolari di cui sopra, rispettivamente: la dott.ssa Cristiana Delfa, l'avv. Jessica Gualtieri, il notaio dott.ssa Giuliana D'Angelo e la dott.ssa Clementina Gullo;

ritenuto che – in base alle disposizioni transitorie contenute nell'art. 35 del Decreto Legislativo 149/2022 – il nuovo elenco dei professionisti, una volta formato e popolato secondo le previsioni del testo novellato dell'art. 179 ter disp. att. al codice di procedura civile, deve reputarsi applicabile alle sole procedure esecutive instaurate successivamente al 28 febbraio 2023 mentre per le procedure esecutive già pendenti mantengono vigore i preesistenti elenchi dei professionisti, formati secondo le modalità previste dall'art. 179 ter disp. att. c.p.c. nel testo anteriormente vigente alla c.d. Riforma Cartabia (prima della modifica introdotta dall'art.9 della legge 3 agosto 1998 n. 202, poi sostituito dall'art. 5 bis del D.L. 3 maggio 2016 n. 59, convertito con modifiche nella legge 30 giugno 2016 n. 119);

ritenuto che appare opportuno impartire indicazioni di carattere generale sulla presentazione delle domande di iscrizione da parte dei professionisti interessati all'inserimento nel nuovo elenco, ai sensi del 4<sup>^</sup> comma dell'art. 179 ter citato;

ritenuto che, a tal fine, deve tenersi conto di quanto disposto dall'art. 16 novies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (come parzialmente novellato dal Decreto Legislativo 149/2022), il cui testo si riporta di seguito, evidenziando, in particolare, quanto sancito ai commi 2<sup>e</sup> e 5<sup>e</sup>:

## Art. 16-novies.

Modalità informatiche per le domande di iscrizione e per la tenuta dell'albo dei consulenti tecnici, dell'albo dei periti presso il tribunale, dell'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni pignorati e dell'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita

- 1. Le domande di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici di cui agli articoli 13 e seguenti delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, all'elenco dei soggetti specializzati previsto dall'articolo 169-sexies delle medesime disposizioni e all'albo dei periti presso il tribunale, di cui agli articoli 67 e seguenti delle norme di attuazione del codice di procedura penale, sono inserite, a cura di coloro che le propongono, con modalità esclusivamente telematiche in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 5. Con le medesime modalità sono inseriti i documenti allegati alle domande.
- 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle domande e ai relativi documenti per l'iscrizione negli elenchi dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di cui all'articolo 169-ter e all'articolo 179-ter, secondo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
- 3. Quando, per l'iscrizione negli albi e negli elenchi di cui al presente articolo, la legge prevede il pagamento di bolli, diritti o altre somme a qualsiasi titolo, il versamento e' effettuato esclusivamente con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale, a norma dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. I versamenti di cui al presente comma hanno luogo nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente i pagamenti telematici nel processo civile.
- 4. Gli albi e gli elenchi di cui ai commi 1 e 2 sono formati a norma delle disposizioni legislative che li regolano e tenuti, a cura del presidente del tribunale,

co di cui al comma 5. L'accesso ai dati contenuti negli albi e negli elenchi e' consentito ai magistrati e al personale delle cancellerie e delle segreterie di tutti gli uffici giudiziari della giustizia ordinaria. Salvo quanto previsto dall'articolo 179-quater, terzo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, la disposizione di cui al periodo precedente si applica anche agli elenchi previsti dagli articoli 169-ter e 179-ter delle medesime disposizioni. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 23, secondo comma, secondo periodo, e 24-bis, secondo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

5. La presentazione delle domande e la tenuta degli albi ed elenchi di cui al presente articolo sono effettuate in conformita' alle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, nel rispetto della disciplina prevista dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le specifiche tecniche sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet del Ministero della giustizia.

Sulla base delle predette disposizioni le domande di cui al 4<sup>^</sup> comma dell'art. 179 ter disp. att. C.p.c. dovranno, pertanto, essere presentate <u>esclusivamente con modalità telematiche</u> ed in conformità alle specifiche tecniche richiamate dalla previsione normativa primaria di cui sopra; le domande ritualmente presentate saranno sottoposte allo scrutinio del Comitato di nuova istituzione per l'iscrizione nell'elenco degli aventi titolo.

Si dispone la comunicazione del presente provvedimento agli Ordini professionali degli Avvocati e dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania nonché al Consiglio Notarile dei distretti di Catania e Caltagirone - affinchè ne curino la diffusione ai rispettivi iscritti - nonché alla società Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a. per la pubblicazione sul sito web del Tribunale di Catania.

Catania, 31 marzo 2023

IL PRESIDENTE DELEGATO
Dott. Roberto Paolo Cordio

Os. 31-3-2022

residente del Tribunale